

**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”
CUP J59J16000760006**

Webinar 27 maggio 2020

Il Testo Unico sul Commercio della Regione Campania

Risposte alle domande poste in chat

a cura di
Riccardo Roccasalva

Domande & Risposte

1. TU è già in vigore dal 12/05/2020. Si può già operare o necessita l'adozione dei decreti attuativi?

Come spiegato nel corso del webinar, la maggior parte delle norme contenute nel TU sono immediatamente operative. Alcune, invece, richiedono l'approvazione di specifiche deliberazioni di Giunta regionale, come nel caso delle misure finalizzate ad assicurare la sostenibilità socio-economica, territoriale e ambientale degli insediamenti di grandi strutture di vendita, di cui all'art. 30, o come nella fattispecie di cui all'art. 53 comma 8, contenente la delega alla Giunta regionale ad approvare, entro 180 giorni, un regolamento per l'applicazione delle norme relative alla Carta di esercizio e alla Attestazione annuale, e la relativa modulistica.

2. Gli oneri aggiuntivi per le GSV a favore degli esercizi di vicinato (max 30%) sono a parte rispetto ai consueti diritti di istruttoria?

Sì. L'onere aggiuntivo di cui all'art. 30 comma 3, calcolato in una percentuale non superiore al 30% degli oneri di urbanizzazione primaria, è volto a perseguire obiettivi di sostenibilità territoriale e sociale. I diritti di istruttoria, previsti tipicamente dai SUAP con apposita regolamentazione comunale, sono invece previsti come un costo a carico dell'interessato a titolo di contributo per il costo, in termini materiali e organizzativi, sopportato dal SUAP, e per esso dal comune, per l'espletamento dell'attività istruttoria e per la produzione di atti amministrativi.

3. La tipologia unica per i pubblici esercizi è immediatamente operativa senza necessità di presa d'atto o modifica del regolamento commerciale da parte dei Comuni?

Sì. Ai sensi dell'art. 90 comma 1 "Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono costituiti da un'unica tipologia che comprende anche la somministrazione di bevande analcoliche ed alcoliche di qualsiasi gradazione". Alla luce di tale norma, dal 12 maggio scorso, data di entrata in vigore del testo unico, ogni disposizione comunale contrastante va semplicemente disapplicata per sopravvenuta inefficacia, senza necessità di ricorrere a provvedimenti formali di revoca, abrogazione o altro.

4. Richiesta di chiarimenti sul commercio all'ingrosso, in particolare commercio/vendita all'ingrosso con deposito presso i fornitori

In questo caso, non essendovi fisicamente un deposito, la superficie da considerare ai fini degli adempimenti necessari (cfr. Allegato A n. 4 del testo unico) sarà soltanto quella della sede legale/operativa.